

Modifica non sostanziale dell'AIA

Prescrizione relativa al volume dei bacini di contenimento

Relazione Tecnica

*Il presente documento riguarda la modifica non sostanziale dell'AIA vigente per lo Stabilimento Sasol Italy
SpA di Augusta (DM124 del 01/04/2021)*

Revisione:

2

Data:

06/09/2023

INDICE

1.	Premessa	2
2.	Oggetto dell'istanza di modifica	3
3.	Valutazione della modifica	7

Modifica Non Sostanziale AIA DM124 del 01/04/2021

1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo d'illustrare la proposta modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA"), rilasciata allo Stabilimento della società Sasol Italy S.p.a. (a seguire "installazione"), situato nel Comune di Augusta (SR) in contrada Marcellino.

Gli aspetti tecnici dell'intervento proposto saranno approfonditi nella documentazione prevista dalla normativa vigente per le comunicazioni di modifica non sostanziale.

L'installazione è attualmente esercita in accordo a quanto prescritto da:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), provvedimento prot. n. 124 del 01 aprile 2021 rilasciato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- Modifica non sostanziale, provvedimento prot. n. 72395 del 14/03/2022, rilasciato dal Ministero della Transizione Ecologica, riguardante l'installazione di un terzo compressore di recupero del gas di blow down della torcia di emergenza.
- Modifica non sostanziale, provvedimento prot. n. 14862 del 02/02/2023, rilasciato dal Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, riguardante l'autorizzazione all'utilizzo di gasolio acquistato da terzi, ad integrazione del combustibile liquido autoprodotta in caso d'interruzione della fornitura di gas naturale.

2. Oggetto dell'istanza di modifica

L'istanza ha per oggetto la modifica della prescrizione (6) del parere istruttorio conclusivo allegato all'AIA vigente (D.M. n. 124 del 01/04/2021), relativa all'obbligo di dotare i serbatoi contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente di bacini di contenimento con volume pari a quello del serbatoio stesso.

La prescrizione (di cui si riporta lo stralcio) impone che nel caso in cui più serbatoi contengano sostanze pericolose per l'ambiente insistano sullo stesso bacino di contenimento, questo abbia una capacità pari almeno a quella del serbatoio più grande che vi insiste, (prescrizione (6) lettera d) del paragrafo 8.3 del P.I.C.).

8.3. *Approvvigionamento, gestione e stoccaggio materie prime, ausiliarie e combustibili*

(6) In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, sostanze e combustibili, anche al fine di prevenire eventuali sversamenti, dovrà essere attuato un adeguato programma di prevenzione che tenga conto dei seguenti criteri:

- c) deve essere garantita l'integrità strutturale dei sistemi di stoccaggio e prevista una ispezione periodica degli stessi per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.);
- d) i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi insistano all'interno dello stesso bacino di contenimento, la sua capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;

In termini operativi, tutti i bacini di contenimento asserviti ai serbatoi contenenti idrocarburi presenti in stabilimento rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli relativi alla volumetria.

Tali argomentazioni sono già state oggetto di istruttoria e valutazione in occasione della richiesta di modifica dell'AIA DM 1003 (di cui l'AIA DM 124 costituisce il riesame complessivo con valenza di rinnovo) ed accolte favorevolmente con il DM 54 del 03/02/2014. Si ritiene pertanto che il contenuto del richiamato DM del 2014 oggi possa essere confermato, non essendo occorse variazioni nella configurazione impiantistica, nella normativa nazionale vigente né nelle BAT conclusions applicabili.

Si riportano di seguito il paragrafo 9.2 dell'AIA DM 1003/2010 e quello del DM 54 che ha sostituito il precedente.

9.2 Approvvigionamento e gestione dei combustibili e di altre materie prime

In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti:

72



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

- precauzione affinché le materie prime possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere dotate di opportuni sistemi per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità pari almeno alla capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e devono essere costruiti e mantenuti nel pieno rispetto della normativa vigente a riguardo.

Tutte le forniture di combustibili e materie prime che raggiungono lo stabilimento devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

Sulla base delle considerazioni sinora fatte e di altre che vengono meglio esposte nel paragrafo relativo alle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera, il Gestore è autorizzato, per l'alimentazione di tutti i forni di processo, all'utilizzo di combustibili gassosi in condizioni normali ed all'utilizzo di combustibili liquidi in caso di mancanza di gas naturale.

Le 2 caldaie di produzione vapore sono autorizzate all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta costituito da code alcoli o gasolio paraffinico integrato con quando necessario con l'impiego di metano. In caso di interruzione della fornitura di metano, lo stabilimento nel transitorio per la marcia dei forni di processo è autorizzato all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta (integrato quando necessario con kerosene) previa comunicazione alla Provincia di Siracusa quale Ente di controllo.

Par. 9.2 DM 1003/2010

6. Aggiornamento prescrizioni

Di seguito sono riportati i paragrafi del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA del 2010 (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) che con il presente atto sono aggiornati.

9.2 Approvvigionamento e gestione dei combustibili e di altre materie prime

In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti:

- precauzioni affinché le materie prime possano essere trascinate al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono mantenere in efficienza gli esistenti sistemi funzionali al contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- i bacini di contenimento dei serbatoi devono essere costruiti e mantenuti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; nel rispetto del principio di prevenzione, il Gestore è comunque tenuto ad effettuare efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, predisponendo idoneo modulo di registrazione dei controlli.

Tutte le forniture di combustibili e materie prime che raggiungono lo stabilimento devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

Sulla base delle considerazioni sinora fatte e di altre che vengono meglio esposte nel paragrafo relativo alle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera, il Gestore è autorizzato, per l'alimentazione di tutti i forni di processo, all'utilizzo di combustibili gassosi in condizioni normali ed all'utilizzo di combustibili liquidi in caso di mancanza di gas naturale.

Le 2 caldaie di produzione vapore sono autorizzate all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta costituito da code alcoli o gasolio paraffinico integrato con quando necessario con l'impiego di metano. In caso di interruzione della fornitura di metano, lo stabilimento nel transitorio per la marcia dei forni di processo è autorizzato all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta (integrato quando necessario con kerosene) previa comunicazione alla Provincia di Siracusa quale Ente di controllo.

Par. 9.2 come modificato dal DM54

Come dedotto nell'istanza di modifica che ha portato al DM 54 del 2014, i bacini di contenimento di tutti i serbatoi, compresi quelli contenenti "sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente", intese come classificate pericolose per l'ambiente, hanno una capacità legata alla categoria della sostanza contenuta nel serbatoio (categoria A, B e C), secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Regio Decreto Legge 2 Novembre 1933, n.1741).

Modifica Non Sostanziale AIA DM124 del 01/04/2021

Occorre sottolineare inoltre che:

- le BAT di settore (LVOC, CWW e WGC) non contengono riferimenti al volume dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio;
- l'unica BAT trasversale applicabile (BAT REF n°51 – relativa ai soli serbatoi contenenti idrocarburi volatili) richiede l'applicazione di una, o di una combinazione delle tecniche seguenti:
 - I. programma di manutenzione comprendente il monitoraggio, la prevenzione ed il controllo della corrosione;
 - II. serbatoi a doppio fondo;
 - III. membrane di rivestimenti interno impermeabili;
 - IV. bacino di protezione che assicuri un sufficiente contenimento dell'area di stoccaggio;

Almeno una di tali tecniche è applicata a tutti i serbatoi di stoccaggio, mentre per quanto riguarda i serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente viene applicata una loro combinazione;

- risultano applicate tutte le Bref EFS, relative a:
 - progettazione dei serbatoi,
 - implementazione di un piano d'ispezioni di tipo RBI,
 - ispezioni esterne ed interne dei serbatoi,
 - adozione di una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,
 - misure operative e formazione degli operatori,
 - adozione di sistemi di prevenzione della corrosione/erosione,
 - adozione di procedure ed installazione di strumenti volti a prevenire e rilevare le fuoriuscite di prodotti,
 - installazione di doppi fondi e di bacini di contenimento intorno ai serbatoi a parete singola;

Considerata la piena conformità alla normativa vigente, alle BAT di settore e trasversali e tenuto conto che un'altezza dei muri dei bacini di contenimento superiore a 3m comporterebbe importanti problematiche di sicurezza legate sia all'operatività che al recupero dell'infortunato in caso d'incidente, **la modifica non sostanziale richiesta consiste nella modifica della prescrizione paragrafo (6) lettera d), come di seguito: "i bacini di contenimento dei serbatoi di cui al punto precedente devono avere una capacità di contenimento adeguata a quella autorizzata per i serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione. Nel caso in cui più serbatoi insistano all'interno dello stesso bacino di contenimento, questo dev'essere costruito e mantenuto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; nel rispetto del principio di prevenzione, il Gestore è comunque tenuto ad effettuare efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, predisponendo idoneo modulo di registrazione dei controlli."**

Ciò in linea con quanto riportato nel DM 54/2014 richiamato in precedenza.

3. Valutazione della modifica

La modifica richiesta:

- I. non comporta variazioni delle grandezze oggetto di soglia;
- II. non comporta variazione delle emissioni;
- III. non comporta variazioni qualitative o quantitative delle materie prime utilizzate, dichiarate durante l'istruttoria di riesame;
- IV. non comporta aumenti dei consumi idrici o energetici;
- V. non comporta variazioni dei processi produttivi dichiarati durante l'istruttoria di riesame;
- VI. non comporta l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio o di emissioni d'emergenza;
- VII. non comporta la modifica o la sostituzione di apparecchiature che possa avere effetti sull'ambiente;

per quanto sopra esposto, la modifica proposta è da classificare come non sostanziale.